



## **CITTA' DI BARLETTA**

**Provincia di Barletta – Andria - Trani**

**Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile**

**CITTA' DELLA DISFIDA**

### **Progetto di fattibilità tecnico – economica per la realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti nel comune di Barletta**



### **RELAZIONE SPECIALISTICA – LINEE GUIDA UTILIZZO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA**

**Settore Ambiente – Comune di Barletta**

**Il Dirigente del Settore Ambiente  
arch. Donato Lamacchia**



## INDICE

1	OBIETTIVI DEL PRESENTE DOCUMENTO .....	4
2	DEFINIZIONI .....	5
3	UTENZE AMMESSE AL CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA.....	5
4	RIFIUTI CONFERIBILI AL CENTRO DI RACCOLTA.....	6
5	RIFIUTI CONFERIBILI AL CENTRO DI RACCOLTA E TIPOLOGIA DI STOCCAGGIO .....	7
6	ACCESSO DEI SOGGETTI CONFERENTI AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA.....	8
7	MODALITÀ DI CONFERIMENTO AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA .....	9
8	ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO PER IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA .....	10
9	GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA .....	10
10	DIVIETI.....	11
11	SANZIONI E RICHIAMI LEGISLATIVI.....	11





## 1 OBIETTIVI DEL PRESENTE DOCUMENTO

Le presenti linee guida hanno l'obiettivo di fornire principi di regolamentazione e criteri per un ordinato e corretto utilizzo del Centro Comunale di Raccolta (CCR), disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento di frazioni differenziate dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, la sicurezza delle persone;
- devono essere salvaguardate la flora e la fauna;
- deve essere evitato qualsiasi degrado dell'ambiente in forma di inquinamento idrico, atmosferico, del suolo e del sottosuolo, emissione di rumori molesti e di odori fastidiosi;
- deve essere rispettato il paesaggio e il decoro urbano;
- devono essere ottemperate le prescrizioni e le raccomandazioni contenute nel provvedimento autorizzativo alla costruzione ed all'esercizio, rilasciato dalla Provincia di Barletta – Andria Trani.

Il centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani costituisce uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La sua gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando una elevata protezione dell'ambiente e controlli a tale fine efficaci.

Il Centro di Raccolta è realizzato e condotto nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel DM 08/04/2008 e s.m. e i.

La realizzazione, l'adeguamento e la regolamentazione del Centro di Raccolta, conforme alle disposizioni del DM 08/04/2008, è autorizzata dal Comune di Barletta, che dispone in merito con propri atti, in conformità con la vigente normativa ambientale, urbanistica ed edilizia.

Il Comune dà comunicazione alla Regione e alla Provincia di Barletta – Andria - Trani della realizzazione o dell'adeguamento del centro di raccolta.

A norma del punto 3. dell'allegato I al D.M. 08/04/2008, il Centro di Raccolta deve essere strutturato prevedendo:

- una zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi: attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori/platee impermeabilizzate e delimitate opportunamente.
- una zona di conferimento e deposito dei rifiuti pericolosi: protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali in un pozzetto di raccolta a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore dovrà avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore. Tali aree devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme di conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.



## 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, si riportano le seguenti definizioni:

- centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani: area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e di trattamento;
- detentore: produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;
- utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente: utenze domestiche e non domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (RAEE ritirati dai distributori ai sensi dell'art.6, co.1 del D.Lgs.151/2005);
- utenze domestiche: nuclei familiari;
- utenze non domestiche: operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi;
- gestore: soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta;
- responsabile del centro: soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione del centro;
- DM 08/04/2008: Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2008, n. 99), recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche".

## 3 UTENZE AMMESSE AL CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA

L'accesso è consentito ai seguenti soggetti:

- a) persone fisiche residenti/domiciliate nel Comune di Barletta (privati cittadini, utenze domestiche);
- b) persone giuridiche con sede nel Comune di Monopoli, limitatamente ai rifiuti di tipo urbano od assimilati agli urbani;
- c) Gestore del Servizio di Igiene Urbana e/o della raccolta differenziata domiciliare;
- d) Personale del Comune di Barletta addetto a specifiche attività da cui può derivare produzione di rifiuti che per tipologia risultano conferibili al centro comunale di raccolta;
- e) altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

I soggetti conferenti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 devono essere iscritti tra i contribuenti della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia.



#### 4 RIFIUTI CONFERIBILI AL CENTRO DI RACCOLTA

Nel Centro di Raccolta possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto ricomprese nell'elenco di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato I al D.M. 08.04.2008 per come modificato con D.M. 13.05.2009:

	Descrizione	Codice CER
1	imballaggi in carta e cartone	15 01 01
2	imballaggi in plastica	15 01 02
3	imballaggi in legno	15 01 03
5	imballaggi in metallo	15 01 04
6	imballaggi in materiali misti	15 01 06
7	imballaggi in vetro	15 01 07
8	contenitori T/FC	15 01 10* e 15 01 11*
9	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 09 04
10	rifiuti di carta e cartone	20 01 01
11	rifiuti in vetro	20 01 02
12	frazione organica umida	20 01 08 e 20 03 02
13	abiti e prodotti tessili	CER 20 01 10 e 20 01 11
14	solventi	20 01 13*
15	acidi	20 01 14*
23	sostanze alcaline	20 01 15*
24	prodotti fotochimici	20 01 17*
25	pesticidi	20 01 19*
26	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21*
27	rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36
28	oli e grassi commestibili	20 01 25
29	oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*
30	vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* e 20 01 28
31	detergenti contenenti sostanze pericolose	20 01 29*
32	detergenti diversi da quelli al punto precedente	20 01 30
33	farmaci	20 01 31* e 20 01 32
34	batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche	20 01 33*, 20 01 34
35	rifiuti legnosi	20 01 37* e 20 01 38
36	rifiuti plastici	20 01 39
37	rifiuti metallici	20 01 40
38	sfalci e potature	20 02 01
39	ingombranti	20 03 07



	Descrizione	Codice CER
40	cartucce toner esaurite	20.03 99

Nella tabella, l'asterisco \* a fianco del codice CER indica la natura pericolosa del rifiuto.

Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle indicate in tabella, che rientrano nei criteri della Deliberazione Comunale o di Assemblea di ARO, di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.

I rifiuti di cui alla tabella che, per le loro dimensioni, non possono essere collocati nei contenitori stradali o domiciliari dedicati, devono essere obbligatoriamente conferiti al Centro di Raccolta.

I rifiuti conferiti da parte di utenze non domestiche dovranno essere accompagnati da una scheda di conferimento, così come prevista dal D.M. 13.05.2009, debitamente compilata e consegnata al gestore del Centro di Raccolta.

Non possono essere conferiti scarti di produzioni industriali ed artigianali.

Ogni Centro Comunale deve essere dotato di apposita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzi le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti.

## **5 RIFIUTI CONFERIBILI AL CENTRO DI RACCOLTA E TIPOLOGIA DI STOCCAGGIO**

Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del Centro di Raccolta.

Se il conferimento dei rifiuti avviene con l'uso di una autovettura, la quantità conferibile è quella che può normalmente essere trasportata con una autovettura con un massimo di due ingressi al Centro per ogni giorno di apertura.

Se il conferimento dei rifiuti avviene con l'uso di un autocarro o di un furgone, la quantità conferibile è pari a metri cubi 2,00 con un massimo di un ingresso al Centro Comunale per ogni giorno di apertura.

Le utenze non domestiche possono conferire rifiuti assimilati che non eccedano i criteri quantitativi indicati nella Deliberazione comunale e di ARO di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.

A norma dell'art. 195, comma 2, lettera e), del citato D.Lgs. 152/2006, non sono comunque assimilabili ai rifiuti urbani:

- a) i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;



- b) i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 114/98.

Il Centro di raccolta, per l'accertamento dei quantitativi dei rifiuti, sarà dotato di idonea pesa al cui funzionamento e controllo dovrà essere dedicato apposito operatore.

## 6 ACCESSO DEI SOGGETTI CONFERENTI AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

L'accesso al Centro di Raccolta per il conferimento delle frazioni di rifiuti è consentito solo ai seguenti soggetti:

- a) Cittadini/utenti residenti nel Comune di Barletta ed utenti proprietari di immobili siti nel territorio comunale comunque iscritti al ruolo della tariffa rifiuti, compreso il coniuge convivente e parenti entro il 1° grado;
- b) Utenze non domestiche con sede operativa nel territorio comunale iscritte al ruolo della tariffa rifiuti;
- c) Il personale autorizzato dall'amministrazione comunale.

In occasione di ciascun conferimento:

- a) il soggetto conferente è tenuto a esibire al gestore la tessera sanitaria e/o documento di riconoscimento o altra tessera dedicata che il Gestore o il Comune fornirà all'utente;
- b) il gestore, per le utenze non domestiche, è tenuto a compilare la scheda di cui all'Allegato al DM 08/04/2008 e a registrare i relativi dati in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune. La scheda è emessa in duplice copia: una è conservata dal gestore e una è consegnata all'utente.

Se l'utente si avvale di terzi per il trasporto e il conferimento dei rifiuti presso il Centro Comunale, il terzo incaricato dovrà essere munito di specifica delega che dovrà esibire al personale addetto alla gestione del Centro Comunale e depositarla presso il Centro stesso.

L'eventuale tessera dedicata, fornita dal Comune e/o dal Gestore all'utente per l'accesso al Centro Comunale, è strettamente personale e non cedibile. In caso di smarrimento il titolare dovrà farne denuncia ai Carabinieri e richiedere al Gestore un duplicato della medesima, previo pagamento delle spese di riproduzione.

In caso di emigrazione o cessazione dell'attività, l'utente dovrà allegare alla domanda di cancellazione dalla tariffa la tessera dedicata che l'Ufficio Tributi provvederà ad annullare.

Qualora il Centro di Raccolta venisse dotato di un sistema di identificazione e pesatura dei rifiuti, ogni utente (utenza domestica e utenza non domestica), prima del conferimento dovrà procedere alla pesatura dei rifiuti conferiti. In relazione al pagamento della tariffa rifiuti, l'Amministrazione Comunale si riserva di prevedere, con apposito atto, l'individuazione di parametri quantitativi di conferimento dei





rifiuti da parte dei singoli utenti o di particolari categorie, valutati in rapporto alle quantità conferite, dal numero di accessi al Centro e dalla tipologia di attività esercitata con prevalenza. Con apposito atto l'Amministrazione Comunale, per i quantitativi eccedenti i parametri individuati, potrà prevedere forme di pagamento delle eccedenze.

Il gestore è tenuto a proporre all'accoglienza dei soggetti conferenti un numero di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento del Centro di Raccolta e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti.

Il gestore è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.

Ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, le imprese (utenze non domestiche) devono essere munite di apposito formulario d'identificazione rifiuti, redatto in quattro esemplari, ad esclusione del caso di trasporto di rifiuti non pericolosi in quantità inferiore a trenta chili o trenta litri. Il formulario deve essere debitamente sottoscritto dal destinatario, per accettazione dei rifiuti conferiti, all'atto di ingresso del mezzo di trasporto nel Centro.

Ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, ai fini del trasporto dei propri rifiuti, le imprese (utenze non domestiche) devono essere iscritte nella apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali della Camera di Commercio. Non è richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti, come definiti dal citato comma 8, purché lo stesso trasporto sia finalizzato al conferimento al gestore del pubblico servizio di raccolta rifiuti con il quale sia stata stipulata una convenzione.

## 7 MODALITÀ DI CONFERIMENTO AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti al Centro di Raccolta suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e ad seguire le istruzioni per il corretto deposito.

Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.

Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.

I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.

Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.



I rifiuti liquidi devono essere depositati in serbatoi/cisterne con dispositivi antitraboccamento e contenimento ed al coperto.

Integrano le disposizioni di questo articolo le schede tecniche di conferimento

Ogni Centro Comunale deve essere dotato di apposita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che ne evidenzia le norme di comportamento.

## 8 ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO PER IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

I soggetti conferenti sono tenuti a:

- a) trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
- b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
- c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

## 9 GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

Il gestore è tenuto a nominare un Responsabile del Centro di Raccolta in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune.

Il Responsabile del Centro di Raccolta è tenuto a verificare che la gestione del centro avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.

Il gestore è tenuto a:

- a) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del Centro di Raccolta;
- b) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, o nelle immediate vicinanze, del Centro di Raccolta;
- c) trasmettere al Comune una relazione mensile che specifichi:
  - I. l'elenco dei servizi eseguiti;
  - II. un prospetto recante la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi sia al centro comunale di raccolta che all'isola ecologica;
  - III. la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;



IV. le quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia.

La relazione è trasmessa al Comune entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata;

- d) trasmettere al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti;
- e) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione previste dal D.lgs. 152/2006 parte IV;
- f) rendere possibile al Comune l'accesso da remoto agli archivi elettronici recanti i dati dei soggetti conferenti e quelli risultanti dalle schede di cui al DM 08/04/2008.

## 10 DIVIETI

E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del Centro di Raccolta.

E' altresì vietato:

- a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
- b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;
- c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;
- d) asportare rifiuti depositati nell'Isola Ecologica e nel Centro di Raccolta; al gestore può essere affidato dal Comune il servizio di trasporto dei rifiuti, nel rispetto della normativa in materia, alle destinazioni indicate dal Comune stesso;
- e) occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;
- f) eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

## 11 SANZIONI E RICHIAMI LEGISLATIVI

Per le violazioni delle disposizioni relative alla gestione del centro comunale di raccolta, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.

Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.



Sono preposti alla vigilanza sul rispetto di tutte le norme del presente Regolamento la Polizia Locale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, le Guardie Forestali, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell’Ambiente nonché l’A.S.L.

Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza dell’Isola Ecologica e del Centro di Raccolta è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Locale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.